



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE RAMACCA - PALAGONIA

Via Fastucheria, 48 – 95040 Ramacca (CT) - Tel. 095 653329 – Fax 095 654544
Via Pitagora s.n.c. – 95046 Palagonia (CT) – Tel. 0957955421 – Fax: 0957945401
C.F.: 91019770873 – Codice Ufficio: UFH84X web www.iisramacca-palagonia.edu.it
E-mail ctis04200g@istruzione.it E-mail certificata ctis04200g@pec.istruzione.it



CIRCOLARE N. 41

Ramacca, li 30/09/2026

I.I.S. "RAMACCA - PALAGONIA"
Prot. 0010141 del 30/09/2026
VII-1 (Uscita)

Alle Alunne e agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO IN TUTTI GLI SPAZI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA – DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Lo Scrivente ricorda alle SS.LL. che il Decreto Legislativo 12 Settembre 2013 n°104 Art. 4, tutela la salute nelle scuole, che vieta di fumare sigarette anche nei cortili, nei parcheggi, nei porticati, nei giardini, negli impianti sportivi e in tutte le aree di pertinenza degli istituti scolastici. Inoltre con la conversione in Legge, dal 12 novembre 2013, il divieto è stato esteso anche alle sigarette elettroniche.

Si vuole ribadire che la creazione di aree libere dal fumo voluta dal legislatore non nasce come caratterizzarsi come “guerra ai fumatori” o un tentativo di limitarne la libertà personale, ma piuttosto come un sforzo per rendere gli ambienti di lavoro e di vita più sicuri e salutarì, soprattutto in presenza di soggetti più fragili.

Il nostro Istituto ha, all'interno della sua mission, l'acquisizione, da parte degli allievi di comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile, della tutela della salute e della legalità: la prevenzione dell'abitudine al fumo, la garanzia di un ambiente di studio e lavoro salubre e la protezione dal fumo passivo sono quindi tra le nostre priorità.

Per tale motivo, poiché è indiscutibile che tutto il personale dalla Scuola, e non solo i docenti, assolve ad una funzione educativa, sarebbe auspicabile che lo sforzo in questa direzione sia comune a tutti. Poiché **dare l'esempio è il miglior modo di educare**, anche **evitare di recarsi fuori dalla scuola per fumare, ovviamente al di fuori del proprio orario di servizio sarebbe, da parte degli adulti, un gesto di grande attenzione nei confronti degli alunni della scuola**, per i quali dovremmo avere la stessa cura che prestiamo per i nostri figli, per i quali sicuramente non auspichiamo una vita dedicata al tabagismo!

Si ricorda inoltre che la violazione del divieto di fumo da parte degli alunni è classificata nel Regolamento di Disciplina dell'Istituto come MOLTO GRAVE e può essere immediatamente sanzionata con una Sospensione di 3gg con obbligo di frequenza direttamente irrogata dal Dirigente Scolastico

LOCALI E AREE SOTTOPOSTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'I.I.S. Ramacca-Palagonia, comprese le aree esterne di pertinenza dell'Istituto.

SANZIONI

Così come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52 co. 20 della L. 448/2001, dall'art. 10 della L. 689/1981, dall'art. 96 del D. Lgs. 507/1999 e dall'art. 189 della L. 311/2004, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 27,50 a € 275,00**, con pagamento in **misura ridotta di Euro 55,00**.

La sanzione è raddoppiata qualora sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini di età inferiore ai 12 anni: in tali casi la somma può variare da € 55,00 a € 550,00 – pagamento in misura ridotta € 110,00.

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica

- notificare la trasgressione del divieto alle famiglie degli allievi minorenni sorpresi a fumare direttamente o per tramite del DS o suo delegato.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, aventi i poteri del Pubblico Ufficiale, sono così individuati:

SEDE	RESPONSABILI
Sede di Palagonia	Prof. Randazzo Silvio, Prof.ssa Costantino Antonella, Sig. Fagone Carmelo, Prof.ssa D'Angelo Angela, Prof.ssa Margarone Agrippina, Sig. Sinatra Vito, Sig.ra Treccarichi Melania, Prof.ssa Blangiforti Anna, Prof. Renda Giuseppe
Sede Ramacca	Prof. Evangelista Gaspare, Prof. Schillirò Danilo Rosarioa, Prof.ssa Barbara Di Quattro, DSGA Dott.ssa Pagano Francesca, Sig.ra Passalacqua Nenzi, Sig. Conti Antonino, Sig. Scilletta Michele, Sig. Lombardo Francesco

il personale preposto a vigilare sulla violazione del divieto di fumo colpevole di non aver fatto rispettare le disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

SOGGETTI SANZIONABILI

Tutti i maggiorenni (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo negli spazi di pertinenza dell'Istituto saranno sanzionati col pagamento delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda gli studenti minorenni, va preliminarmente citato l'**art. 2 della L. 689/1981** ("Legge di depenalizzazione"), che così dispone:

"Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto."

Pertanto, la violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenne **va contestata** (da parte dell'incaricato preposto all'osservanza del divieto) **direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando)** il quale, se non prova di non aver potuto impedire il fatto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa prevista.

All'alunno minorenne che viola il divieto di fumo verrà irrogata, nel momento stesso in cui viene accertata la violazione, un'adeguata sanzione disciplinare a carattere educativo e non punitivo (es. tre ore pomeridiane di lavoro socialmente utile assegnato dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori).

Alla famiglia del minore, chiamata a rispondere per **culpa in educando**, va notificata la trasgressione del divieto di fumo da parte del figlio e la sanzione disciplinare irrogata.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare**.

Agli studenti maggiorenni che non rispettino il divieto saranno irrogate, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, adeguate sanzioni disciplinari.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

La violazione del divieto di fumo è accertata dai responsabili preposti all'applicazione del divieto mediante processo verbale, da redigersi in duplice copia.

La violazione è contestata immediatamente al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta il processo verbale. Il rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia non determina la nullità dell'accertamento dell'infrazione, né condiziona la procedibilità del verbale. La mancata consegna dell'atto per il rifiuto, annotato in calce al verbale, da parte dell'autore dell'infrazione, soddisfa in pieno le formalità di notifica.

Qualora non sia possibile la contestazione immediata al trasgressore, il responsabile preposto all'applicazione del divieto consegna il processo verbale al Dirigente Scolastico, il quale ne assicura la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento).

Resta ferma la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento degli illeciti amministrativi.

PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato dal trasgressore, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, mediante una delle seguenti modalità:

1) versamento a "Riscossione Sicilia S.p.A., Servizio di riscossione Tributi – Viale Principe Umberto, 13, Caltagirone", utilizzando il **modello F23 – cod.tributo 131T**, indicando il codice ufficio e specificando la seguente causale: "Infrazione divieto di fumo – I.I.S. Ramacca-Palagonia – Ramacca (CT), verbale n° _____ del _____ (art. 8, L. 584/75)";

2) in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 come specificato nel punto precedente;

3) presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato a "Riscossione Sicilia S.p.A." – Caltagirone, con la seguente causale: "Infrazione divieto di fumo – I.I.S. Ramacca-Palagonia – Ramacca (CT), verbale n° _____ del _____ (art. 8, L. 584/75)".

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge 689/1981, è ammesso il pagamento del doppio del minimo della sanzione prevista (€ 55,00), nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Si fa presente che, ai sensi della L. 584/1975, il Dirigente Scolastico è obbligato a comunicare l'avvenuta irrogazione della sanzione al Prefetto di Catania.

CONSEGNA DELLA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO

Entro sessanta giorni dall'avvenuto accertamento/notifica, i trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, al DSGA Dott.ssa Francesca Pagano, onde evitare l'invio del rapporto al Prefetto (v. punto seguente).

RITARDATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE O MANCATA ESIBIZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO – RAPPORTO AL PREFETTO

Ai sensi dell'art. 9 della L. 584/1975 e dell'accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, il Dirigente Scolastico presenta rapporto con la prova dell'eseguita contestazione al Prefetto di Catania (competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori), richiedendo al contempo la riscossione coattiva.

RIMEDI E RICORSI

Qualora non sia avvenuta la conciliazione nel corso della procedura di accertamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione immediata o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti, e/o chiedere di essere sentito.

In alternativa, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Giudice di Pace competente per territorio.

Il Dirigente Scolastico, sentito l'interessato ove questi ne faccia richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'obblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni.

L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Altrimenti, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, del quale è trasmessa copia integrale al funzionario verbalizzante ed è data comunicazione al soggetto interessato.

Avverso l'ingiunzione del Dirigente Scolastico, l'interessato può proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore.

Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81, in quanto compatibili.

SUL "LOCALE RISERVATO AI FUMATORI"

Si ricorda che a Scuola, non potendo venir meno ai suoi compiti educativi, deve scoraggiare il fumo essendo gravemente dannoso per la salute, in modo particolare per quella dei giovani, il cui organismo è in fase di evoluzione.

Un locale per fumatori, laddove, la sua esistenza all'interno dell'Istituzione scolastica fosse compatibile con la normativa vigente, dovrebbe essere deliberato dal Consiglio di Istituto e progettato e realizzato dall'Ente Proprietario rispettando tutti i requisiti previsti dalla norma.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI

_ Art. 32 della Costituzione - tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo

- _ Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- _ Legge 3/2003, art. 51
- _ DPCM 23/12/2003
- _ Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.
- _ CCNL scuola 2006-2009
- _ D.L. 104/2013, art. 4, cc 1-4



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso
